**Convenzione per la gestione associata**

**dei Servizi Finanziari**

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ...., ...., ...., ...., .... e L’UNIONE ...., PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE del COORDINAMENTO E GESTIONE DELL’ATTIVITA’ FINANZIARIA (ART.153 DEL D.LGS. 267/2000 - DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A).**

*bozza*

**ART. 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1.La presente convenzione disciplina il conferimento all’Unione ..., per brevità chiamata Unione, del coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Unione e degli enti aderenti, attività e presidio del servizio economato/ registrazione uniforme delle entrate e spese nelle diverse fasi, di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria.

2. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti:

1) Fiscale: individuazione di una specifica unità operativa a cui fanno capo gli adempimenti fiscali (IVA, IRAP);

2) Gestione corrente bilancio e contabilità: gestione corrente (impegni/accertamenti) - gestione coordinamento investimenti/indebitamento-monitoraggio degli equilibri di bilancio – gestione accentrata/coordinamento degli adempimenti legati alla contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato;

3) alla Gestione Fatture: unico sistema di ricezione delle fatture dallo SDI, definizione regole comuni sulle modalità di registrazione in contabilità e di assegnazione agli uffici;

3. È costituito in capo all'Unione il Servizio di Provveditorato e acquisti e ad esso sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata del Settore Finanziario, secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti.

5. La gestione unificata dei servizi finanziari come sopra identificati ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente dei diversi cicli di programmazione (strategica, di bilancio, contabile e finanziaria) dell'Unione e degli enti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- una gestione coordinata delle problematiche finanziarie e di bilancio che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;

- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;

- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;

- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

6. La gestione unificata dei servizi finanziari deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

7. L’ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione.

8. I Comuni e l’Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l’effettività e l’integralità del conferimento all’Unione delle funzioni e delle attività di cui all’art. 1, comma 2, e comunque entro il triennio del Piano di riordino territoriale.

9. L’ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell’organigramma/funzionigramma dell’Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell’Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

**ART. 2**

**MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 20....

2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.

3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all’attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell’Unione.

4. Restano in capo agli enti conferenti e agli organi che li rappresentano le potestà ad essi assegnati dalle norme di legge che non possono essere trasferite ad altro soggetto come le competenze in materia di bilanci e di conseguenti variazioni, in materia di rendiconto e di bilancio consolidato, nonché per le deliberazioni connesse a tali momenti (per esempio le deliberazioni relative al riaccertamento, al perimetro di consolidamento, alla determinazione delle aliquote dei tributi, ecc..).

5. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

6. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.

7. Il Settore Finanziario dell'Unione, quale struttura organizzativa incardinata all’interno dell’organigramma dell’Unione, almeno nella fase iniziale, può essere articolato in servizi di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior rapporto con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni. La Giunta dell'Unione potrà individuare una forma organizzativa con responsabilità di secondo livello per territorio o per materia assicurando adeguate forme di riferimento territoriale, ferma restando la responsabilità del Dirigente unico Responsabile finanziario dell’Unione.

8. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all’art. 6 della presente convenzione.

9. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

10. I Responsabili di ciascuna unità operativa dell’Unione, che svolgono le funzioni in oggetto, vengono nominati secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Essi gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio delle attività conferite, compresi gli uffici dei presidi territoriali

11. L’Unione deve, nell’assunzione degli atti e nell’espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

12. L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In questi ultimi casi la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione o dei singoli Enti.

13. Qualora sia necessario, per l'autorità giudiziaria, acquisire prova circa la sussistenza di crediti vantati da terzi nei confronti di uno degli enti conferenti le funzioni oggetto della presente convenzione i Sindaci potranno delegare singoli dipendenti dell'Unione anche con riferimento al personale assegnato al presidio territoriale di riferimento.

**ART. 3**

**DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE**

1. L’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell’art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine.

3. L’Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al precedente art. 3, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell’art. 1. Sono fatti salvi i rapporti di ciascun ente con il proprio Organo di Revisione per le particolari caratteristiche di nomina e di funzioni svolte dal medesimo. Per quanto riguarda l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) dal 1° gennaio 20... esso viene nominato direttamente dall'Unione per esercitare le sue funzioni nei confronti dell'Unione e di tutti gli enti aderenti all'Unione medesima.

4. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto del conferimento all’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Settore Finanziario dell'Unione, articolato in unità operative stabilite dalla Giunta dell’Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

**ART. 4**

**DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA**

1. La direzione ed il coordinamento tecnico del Settore Finanziario dell'Unione spetta al Dirigente unico Responsabile finanziario. Il Settore Finanziario dell'Unione può essere strutturato mediante istituzione di posizioni di responsabilità di 2° livello (unità operative) per territorio o per materia, presso uno o più enti, ferma restando la responsabilità unica del Dirigente dell’Unione.

2. Per la migliore organizzazione del Settore, per assicurare il presidio delle attività e favorire le condizioni operative ed organizzative per lo svolgimento delle funzioni di presidio degli equilibri finanziari ed il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il Dirigente del Settore Finanziario potrà delegare, a norma di legge e di regolamento, lo svolgimento di funzioni ed attività alle unità operative.

3. I responsabili delle unità operative assicurano il collegamento con il Settore e il rapporto con l'ente di riferimento di cui costituiscono il referente per le materie oggetto del presente conferimento.

**ART. 5**

**COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA’**

1. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull’andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l’attività è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell’espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. Con il trasferimento delle funzioni attinenti la gestione dell’attività finanziaria, il servizio economato/provveditorato, la registrazione uniforme delle entrate e spese nelle diverse fasi, la programmazione, la gestione e la rendicontazione economico finanziaria sono costituiti appositi tavoli di confronto politico-tecnico per l'esame delle tematiche della programmazione e del bilancio, nonché delle problematiche tributarie, al fine di favorire e, nel tempo, assicurare:

- tempi, modalità e contenuti della programmazione finanziaria, contabile e strategica coerenti fra i diversi livelli di governo;

- un esame congiunto delle problematiche di bilancio e tributarie anche per l'individuazione di strategie operative coerenti.

4. Possono fare parte dei tavoli di cui al comma precedente del presente articolo, secondo gli indirizzi di dettaglio forniti dalla Giunta dell'Unione, i Sindaci, gli Assessori con deleghe coerenti alle problematiche oggetto di confronto, il Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione, le unità operative dei servizi interessati.

6. L’Unione s’impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell’Unione relativi all’espletamento della funzione conferita.

**ART. 6**

**RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE**

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti alle materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell’Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall’art. 8 della presente convenzione.

5. Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, che si considera approvato con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione e, successivamente, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, ed un rendiconto di gestione.

7. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l’impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

8. Ogni qualvolta gli organi dell’Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.

9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

**ART. 7**

**SEDE**

1. 1. La sede del Settore Finanziario dell'Unione è stabilita a ..., in Piazza .... Sono sedi del Settore Finanziario dell'Unione gli uffici dei servizi di presidio territoriale, collocati presso le attuali sedi dei Comuni conferenti.
2. 2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell’Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. 3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

**ART. 8**

**BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE**

1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;

- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all’Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.

5. L’Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.

6. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all’Unione, è a carico dell’Unione.

**ART. 9**

**DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell’Unione ... della deliberazione consigliare adottata.

3. Eventuali modifiche sostanziali alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

5. L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell’Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati. (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l’Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.

7. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

**ART. 10**

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

2. L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

**ART. 11**

**CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

**ART. 12**

**RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

**ART. 13**

**SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

**ART. 14**

**NORME TRANSITORIE E FINALI (EVENTUALI)**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ...**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ...**